

## **STATUTO**

### Art. 1

Esiste una associazione di promozione sociale, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, denominata

UNIVERSITÀ POPOLARE DELLA TERZA ETÀ  
E DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE

con sede legale presso la Biblioteca Civica "Costantino Nigra",  
Piazza Ottinetti n.30 - 10015 - Ivrea.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

### Art. 2

L'associazione si propone di:

- a) contribuire alla promozione culturale degli associati;
- b) mettere in atto iniziative di educazione permanente al fine di favorire e promuovere itinerari di apprendimento e conoscenza, oltre che porre i presupposti per lo sviluppo di processi di socializzazione e di relazioni interpersonali a carattere solidaristico;
- c) sviluppare dialogo e comprensione fra le diverse culture e generazioni;
- d) favorire e sviluppare iniziative di volontariato sia al proprio interno, sia all'esterno con proprie forze o in rapporto con altre Associazioni.

### Art. 3

Le attività organizzate dall'Associazione per perseguire i propri scopi sociali, comunque denominate, non rivestono carattere commerciale.

Ciò è attestato, oltre che dall'assenza dei fini di lucro, dalle seguenti evidenze:

- a) le attività sono rigorosamente riservate ai soci;
- b) per le cariche associative non è prevista retribuzione;
- c) le attività consentono ai soci di coltivare ed esprimere le proprie attitudini unicamente a livello amatoriale e, pertanto, non vengono rilasciati attestati di alcun genere (frequenza, abilitazione o altre dichiarazioni economicamente rilevanti);

- d) l'Associazione si avvale dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci e può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
- e) è fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, durante la vita dell'associazione ed a seguito del suo scioglimento, utili, riserve e/o avanzi di gestione comunque denominati ai propri soci.

#### Art. 4

L'associazione può federarsi con organizzazioni nazionali o internazionali che perseguano analoghe finalità, mantenendo la propria individualità e la propria autonomia patrimoniale, organizzativa ed amministrativa.

#### Art. 5

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto i trenta anni d'età, indipendentemente da nazionalità, cittadinanza, residenza, titolo di studio, condizione economica, convinzioni religiose e politiche, purché intenzionate a perseguire le finalità indicate all'art. 2 dello Statuto associativo.

Sono soci dell'Associazione coloro che, avendovi aderito, sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno accademico in corso. Il mancato versamento della quota associativa entro il termine delle lezioni relative all'anno accademico in corso comporta la decadenza dalla qualità di socio. La decadenza da socio non è ostativa al riacquisto della qualità di socio per gli anni accademici successivi.

L'anno accademico inizia con l'avvio delle iscrizioni e si conclude con l'approvazione del bilancio consuntivo nel corso dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

L'iscrizione all'associazione dà ai soci il diritto di partecipare alle iniziative ed ai corsi organizzati dall'associazione medesima. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare dei contributi eventualmente richiesti agli associati per la frequentazione dei diversi corsi ed iniziative gestiti dall'associazione.

I soci possono recedere liberamente dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

In nessun caso i soci receduti o decaduti possono chiedere il rimborso delle quote associative e/o dei contributi versati per i corsi ai quali si sono iscritti.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri ed il rapporto associativo è il medesimo per tutti.

Sono definiti "benemeriti" i soci fondatori ed i soci che abbiano ricoperto una carica all'interno del Consiglio Direttivo o tra i Probiviri o tra i Revisori dei Conti.

Rimangono "benemeriti" i Soci riconosciuti tali prima dell'adozione del presente Statuto.

La qualifica di "socio benemerito" ha carattere meramente onorifico e non incide sulla disciplina del rapporto associativo. I soci benemeriti costituiscono il Comitato dei Soci Benemeriti, consultabile dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo articolo 10.

## Art. 6

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- d) Il Collegio dei Probiviri

I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'assemblea tra i soci e durano in carica un triennio a far tempo dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui sono avvenute le rispettive elezioni; tutti i componenti sono rieleggibili. Tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio della carica.

Le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri si svolgono con modalità operative definite in apposito regolamento. Detto regolamento si ispira alla più ampia democrazia nell'espressione di candidature e voto da parte dei soci; viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato *una tantum* dall'Assemblea.

Qualora nel corso del triennio vengano a mancare alcuni componenti negli organi dell'associazione, questi saranno sostituiti con i nominativi dei non eletti procedendo dal primo escluso sino ad esaurimento della lista dei votati oppure, in mancanza, mediante nuove specifiche elezioni.

I sostituti durano in carica fino al termine del mandato dei sostituiti.

## Art. 7

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo decisionale e amministrativo dell'Associazione ed è costituito da sette membri.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno:

- Il Presidente
- Il Vice-Presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno tre Consiglieri; per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

La convocazione del Consiglio è fatta con avviso trasmesso ai Consiglieri per e-mail almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza potrà essere inviato un giorno prima. Sono in ogni caso valide le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti in carica del Consiglio e nessuno si opponga alla trattazione.

Il Consiglio Direttivo è responsabile dell'impostazione delle attività didattiche e culturali dell'Associazione.

## Art. 8

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci; in sua assenza e/o impedimento, tali ruoli vengono assunti dal Vice Presidente.

Il Tesoriere è il responsabile della corretta tenuta di tutte le operazioni contabili ivi incluse quelle bancarie.

Il Segretario è depositario della documentazione dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio, assiste il Presidente durante le riunioni, ed è responsabile dell'organizzazione degli uffici amministrativi dell'associazione.

Il Presidente può conferire specifiche deleghe ad altri membri del Consiglio Direttivo.

## Art. 9

Al Consiglio Direttivo compete la nomina della Direzione Corsi.

Tale organismo può, alternativamente, essere costituito da:

- a) un socio particolarmente competente;
- b) un gruppo di soci, a ciascuno dei quali viene assegnata la responsabilità di un particolare settore educativo;
- c) una figura professionale esterna.

La Direzione Corsi elabora e gestisce la programmazione dei corsi, ovvero:

1. propone e concorda con il Consiglio Direttivo l'elenco dei temi da affrontarsi nel successivo anno accademico;
2. ne verifica la fattibilità, individuando i relativi docenti;
3. collabora con Presidente e Tesoriere nel concordare con i docenti le condizioni economiche delle loro prestazioni professionali;
4. definisce con i docenti: calendario, orario, sede e contenuto delle singole lezioni;
5. controlla, nel corso dell'anno accademico, l'andamento dei corsi, con riferimento al livello di gradimento e di efficacia.

La Direzione Corsi risponde al Consiglio Direttivo, che l'ha nominata.

#### Art. 10

Il Consiglio Direttivo può avvalersi del parere non vincolante di organismi consultivi, di volta in volta convocati, a seconda delle necessità.

Tali organismi sono:

- Il comitato dei Soci Benemeriti,
- Il comitato dei docenti,
- Il comitato dei rappresentanti dei corsi,
- Collaboratori e consulenti.

#### Art. 11

L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'esame delle attività svolte nel corso dell'anno e l'esame del bilancio presentato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; di tale convocazione sarà data pubblicità attraverso avvisi o pubblicazioni nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea deve essere convocata in Ivrea, anche fuori dalla Sede Sociale.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci.

Ciascun socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in assemblea. Nessun socio può essere latore di più di due deleghe. Le deleghe non possono essere conferite ai membri del Consiglio Direttivo, ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed ai componenti del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolarità.

Tutti i Soci hanno diritto ad un voto.

L'assemblea si riunisce in forma ordinaria per deliberare sull'approvazione del bilancio, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri e sulle altre materia eventualmente deman- date alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea si riunisce in forma straordinaria per deliberare le modifiche al presente Statuto, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e per i provvedimenti relativi alla liquidazione. L'assemblea straordinaria deve essere verbalizzata da un notaio incaricato da chi la presiede.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei presenti, tranne che per lo scioglimento dell'associazione, per deliberare la quale occorrerà il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

## Art. 12

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli aderenti e di privati;
- proventi derivati dalle cessione di beni e servizi agli associati, ai loro familiari ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge ed accettata dall'Associazione.

#### Art. 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, ha il compito di controllare la regolarità della tenuta dei conti dell'Associazione e di redigere e presentare all'Assemblea ordinaria dei Soci una propria autonoma relazione sul bilancio consuntivo elaborato dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori nomina al proprio interno il proprio Presidente.

Le modalità di convocazione e funzionamento del Collegio dei Revisori sono le medesime sopra indicate per il Consiglio Direttivo.

#### Art. 14

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri. Essi saranno chiamati ad esprimere giudizio nei casi richiamati dall'art. 18.

Il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il proprio Presidente.

Le modalità di convocazione e funzionamento del Collegio dei Probiviri sono le medesime sopra indicate per il Consiglio Direttivo.

#### Art. 15

Il Comitato dei rappresentanti dei Corsi è designato annualmente dai Soci frequentanti i singoli corsi e laboratori. Esercita la propria funzione a supporto delle attività didattiche e culturali particolarmente sotto l'aspetto organizzativo formulando alla Direzione dei Corsi proposte e valutazioni.

#### Art. 16

L'esercizio finanziario si chiude al 30 giugno di ogni anno; entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio dovrà essere convocata l'Assemblea a cui verrà illustrato il bilancio preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo, con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art.17

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale designerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, su proposta del Consiglio Direttivo, a fini di utilità sociale.

È in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, a seguito dello scioglimento dell'associazione, utili, riserve e/o avanzi di gestione comunque denominati ai propri soci.

#### Art. 18

Tutte le eventuali controversie insorte fra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del collegio dei Probiviri; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

#### Art. 19

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono e si richiamano le norme di Legge in materia.

\*\*\*\*\*

Disposizione transitoria: Il Consiglio Direttivo in carica alla data di efficacia dell'adozione del nuovo Statuto resta in carica fino alla sua naturale scadenza.